

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

P.D.L. "INTERVENTI PER AGEVOLARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
E ZOOTECNICA"

.....
.....
.....
.....
.....

DECISIONE N. 50, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A MAGGIORANZA
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 9/7/1981

Relatore: Michele Bellomo

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

Tra i problemi più gravi che attanagliano l'agricoltura pugliese quello della commercializzazione è certamente il più rilevante.

Difatti, se per un verso è stato possibile attraverso l'intervento statale prima e regionale poi sviluppare una rete di impianti per la raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, dall'altra sono rimaste immutate, se non peggiorate, le condizioni di tutela della produzione agricola e zootecnica sul mercato.

La scarsità di centri in grado di selezionare ed omogeneizzare la produzione agricola trova giustificazione nel fatto di non aver previsto interventi diversificati tra gli Organismi operanti nel settore.

La Regione quindi si pone come elemento propulsivo dello sviluppo della attività commerciale della produzione agricola che è elemento determinante per la ricerca di sbocchi sui mercati nazionali ed esteri, ma anche strumento per la salvaguardia dei redditi dei produttori agricoli della regione. A tal fine la presente proposta di legge tende ad assicurare prestiti a particolari condizioni con lo scopo di concentrare la produzione agricola raccolta e lavorata dagli Organismi di base, in Organismi cooperativi di grado superiore o nelle Associazioni dei produttori giuridicamente riconosciuti. Intende inoltre, assicurare una serie di interventi contributivi per lo svolgimento di organiche azioni promozionali e commerciali in sede nazionale e internazionale.

Per garantire la conservazione di particolari produzioni di pregio o ai fini di una graduale immissione sul mercato dei prodotti è prevista inoltre la proroga della operatività delle operazioni di credito agrario per le anticipazioni ai soci conferenti da 12 a 18 o 24 mesi.

Ai fini della incentivazione delle operazioni collettive è inoltre prevista la concessione di anticipazioni sui prestiti prima della campagna di lavorazione.

Questa serie di misure tende a fronteggiare la situazione di crisi di alcuni comparti produttivi dell'agricoltura regionale con particolare riferimento a quella vitivinicola in un quadro organico di sviluppo della attività di commercializzazione.

La III Commissione ha espresso parere favorevole su detta p.d.l. e pertanto la si propone all'approvazione del Consiglio.

(Michele Bellomo)

III COMMISSIONE
DECISIONE N. 50 DEL 9/7/1981

1. La III Commissione ha esaminato nella seduta del 9/7/1981 la p.d.l. a firma Bellomo ed altri concernente "Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica", assegnata dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 7/7/1981.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione a maggioranza di voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole su detto p.d.l. nel testo di cui all'allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Ha espresso voto di astensione il commissario Silvestri.

Decisione n.50/81

Relatore : Michele Bellomo

Am

PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI PER AGEVOLARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA

PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA"

Proposta di legge

"Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.

Art. 1
(Finalità)

Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione può concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/o creditizie di cui ai successivi articoli.

AMM

Art.2

(Provvidenze creditizie)

Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 7/3/1977 n.5.

Il contributo regionale sugli interessi è determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale.

La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 7/3/1977 n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge può essere prorogata a 18 o a 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.

Amv

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3
(Azioni promozionali)

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi.

Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente della Regione.

ARMY

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 4
(Anticipazioni)

Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui al la legge regionale 7/3/1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

Le anticipazioni non possono superare l'ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'anno precedente.

L'ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonché le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da fidejussione dell'ERSAP.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 5
(Organismo erogatore)

Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'ERSAP su con
forme deliberazione di principio della Giunta regionale.

art. 5/bis. (6)

RM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 7

(Norma finanziaria)

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 9.500.000.000 per l'anno 1981. ✓ *lu*.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art.3, lettera L, della legge regionale 28/10/1977 n.32 è autorizzata la spesa di L. 6.500.000.000 per l'anno 1981.

Per la concessione di anticipazioni per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti regionali e comunitari il capitolo 04640 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 è incrementato di lire 500.000.000.

Per il 1981 sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione:

a) Variazioni in aumento:

- ~~c.n.i.~~ ^{cap. 04212} "Finanziamento all'ERSAP per provvidenze contributive e/o creditizie per agevolare la commercializzazione della produzione agricola" L. 9.500.000.000
- cap. 04424 "Finanziamento all'ERSAP per la concessione delle provvidenze di cui all'art.3, lettera L, legge regionale n.32/77" L. 6.500.000.000
- cap. 04640 "Fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali e comunitari" L. 500.000.000

b) Variazioni in diminuzione:

- cap. 16204 L. 9.500.000.000
- cap. 04616 L. 3.000.000.000
- cap. 04714 L. 4.000.000.000

Ally